

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.12.2009

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE CONVENZIONALI DEL COMUNE DI ORMEA**

### **Art. 1-Definizione delle acque convenzionali comunali**

Il Comune di Ormea esercita il diritto esclusivo di pesca nelle seguenti acque:

- Fiume Tanaro, per le acque scorrenti nel territorio comunale e per la parte a valle fino al confine con il Comune di Garessio, fissato in località Isola Perosa ( in corrispondenza dell'ex insediamento industriale Eurolites),
- Torrente Armella, intero corpo,
- Torrente Corsaglia, confine comunale di Frabosa.

### **Art. 2 – Acque comunali soggette al diritto esclusivo di pesca gestite direttamente dal Comune.**

Viene individuata la zona dove poter esercitare la pesca:

- Il torrente Armella
- Il tratto di fiume Tanaro compreso tra l'insediamento Eurolites di Isola Perosa (confine FIPS) e la confluenza dei torrenti Negrone e Tanarello (con esclusione del tratto in gestione all'Albergo S. Carlo S.A.S.–Turipesca)

Si precisa che nel tratto che va dalla confluenza dei torrenti Negrone e Tanarello fino a Rio Riven la pesca è consentita solo sulla sponda sinistra.

La zona è delimitata da tabelle convenzionali recanti la seguente scritta in colore nero su fondo bianco “ COMUNE DI ORMEA –RISERVA COMUNALE DI PESCA”

### **Art. 3 –Acque comunali soggette a diritto esclusivo di pesca gestite da privati:**

- Fiume Tanaro:tratto compreso tra la diga della centrale elettrica S. Carlo-abitato Frazione Ponte di Nava e a valle inizio isolotto di Isola Scura (Riserva Turipesca).
- Torrente Corsaglia: intero tratto scorrente nel territorio del Comune di Ormea.

### **Art. 4 – Zone soggette a divieto assoluto di pesca.**

Torrente Armella: tratto compreso tra la confluenza di esso con il fiume Tanaro a valle ed il ponte di accesso al palazzo delle Scuole Medie.

Il tratto di Armella tra il ponte S.S. 28 ed il ponte di Via Orti a valle è destinato, ove occorra alla pesca facilitata.

Nelle acque comunali in tratti da determinarsi con provvedimento del Comune di Ormea, potranno essere effettuate gare di pesca con limitazione temporanea dell'esercizio della pesca.

### **Art.5 – Utenti aventi diritto di pesca nelle acque comunali gestite direttamente dal Comune di Ormea**

Presupposto per il rilascio del tesserino di pesca nelle acque comunali gestite direttamente dal Comune è:

- per i residenti nella Regione Piemonte il possesso del permesso temporaneo di pesca oppure della ricevuta di versamento, che sostituisce la licenza di pesca, delle tasse e soprattasse di cui all'art.27 della L.R. 37/2006, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento di licenza di pesca dilettantistica, da esibire unitamente a un documento di identità valido
- per i residenti nelle altre regioni italiane e per gli stranieri quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e/o ogni altra modifica o integrazione di legge

La pesca è consentita a tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati.

## Art.6 – Modalità per il rilascio del tesserino di pesca

Vengono individuate le seguenti categorie di tesserini: A – B – C – C2 – D – D2 – E – E2

I tesserini di pesca di tipo B – C – C2 – D – D2 – E – E2 vengono rilasciati dagli uffici comunali in orario di apertura al pubblico e/o dai soggetti che verranno individuati dalla Giunta Comunale.

Per le categorie C – C2 – D – D2 – E – E2 con deliberazione della Giunta Comunale verrà stabilito il numero massimo di tesserini rilasciabili. Il primo anno verranno rilasciati in ordine cronologico, a partire dal secondo anno di entrata in vigore del presente regolamento per il rilascio si seguirà l'ordine cronologico, mentre per il rinnovo verranno stabiliti dalla Giunta Comunale criteri di sostenibilità turistica volti ad accertare l'effettiva contribuzione all'economia locale.

TESSERINO ANNUALE TIPO “A” viene rilasciati dagli uffici comunali in orario di apertura al pubblico, previa esibizione dell'attestato di versamento della quota stabilita annualmente dalla Giunta, alle seguenti categorie:

- 1) cittadini residenti,
- 2) cittadini non residenti, proprietari di civile abitazione, sita nel Comune di Ormea, in regola con il pagamento della relativa imposta comunale sugli immobili e dei tributi comunali, con estensione al coniuge ed ai parenti in primo grado, in quanto facenti parte a pieno titolo della comunità locale
- 3) ospiti della Casa di Riposo Renzo Merlini di Ormea
- 4) studenti che frequentano istituti di istruzione sul territorio comunale
- 5) appartenenti alle forze dell'ordine, la cui competenza ricada in ambito comunale, che collaborano all'attività di sorveglianza delle acque comunali
- 6) titolari di attività economiche annuali sul territorio comunale

Ai pescatori rientranti nelle categorie 2-3-4-5-6 verrà richiesta la compilazione di apposita autocertificazione dei requisiti richiesti, mentre per la categoria 1 si provvederà d'ufficio alla verifica della residenza presso l'ufficio anagrafe.

TESSERINO ANNUALE TIPO “B”

Viene rilasciato ai soggetti minorenni di età compresa tra il compimento del settimo anno e il compimento del quindicesimo anno di età, previa esibizione dell'attestato di versamento della quota stabilita annualmente dalla Giunta. Ai minori di anni sette la pesca è consentita senza pagamento alcuno.

**A tutti gli altri soggetti** non indicati nelle precedenti tipologie previa esibizione dell'attestato di versamento della quota stabilita annualmente dalla Giunta, **possono essere rilasciate le seguenti tipologie di tesserini:**

TESSERINO ANNUALE TIPO “C” (pesca a fondo, a spinning, a mosca – art.7)

TESSERINO ANNUALE TIPO “C2” (pesca a mosca no kill – art.7)

TESSERINO MENSILE TIPO “D” (validità 30 giorni dalla data indicata sul tesserino)

TESSERINO MENSILE TIPO “D2” (validità 30 giorni dalla data indicata sul tesserino)

TESSERINO SETTIMANALE TIPO “E”(validità 7 giorni dalla data indicata sul tesserino)

TESSERINO SETTIMANALE TIPO “E2”(validità 7 giorni dalla data indicata sul tesserino)

Le tariffe, differenziate per le varie tipologie di utenza, e le eventuali esenzioni, vengono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

## Art.7 - Tecniche di pesca consentite

**-Pesca a fondo** : tesserino tipo A – B – C – D - E

**-Pesca a spinning** : idem

**-Pesca a mosca** : idem

**-Pesca a mosca no kill:** tesserino tipo C2 – D2 – E2

#### **Art. 8- Calendario di pesca.**

Le date di apertura e di chiusura sono fissate conformemente con il calendario di pesca delle acque regionali.  
Il calendario stabilito potrà essere variato nel corso della stagione per cause di forza maggiore senza che l'utente possa pretendere rimborsi o risarcimenti.  
La Giunta Comunale stabilirà periodi di chiusura durante il corso dell'anno in concomitanza con la semina delle specie ittiche individuate dalla Giunta stessa.

#### **Art. 9 – Divieti**

E' vietata la pesca al temolo e al gambero.  
E' vietata qualsiasi forma di pesca dal tramonto all'alba.  
E' vietata la pesca e la pasturazione a mezzo della mosca cartaria, del pesciolino vivo o morto, delle uova di pesce escluse quelle artificiali.  
E' vietata la pesca a strappo cioè la cattura del pesce afferrandolo con ami multipli o ancorette in altre parti del corpo che non sia la bocca.  
E' vietato l'uso della lenza radente il fondo portando esche artificiali.  
E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di rete e di fiocina.  
E' vietato deviare, ingombrare con opere stabili o posticce i corsi d'acqua al fine di facilitare la cattura delle prede.  
E' pure vietato nel corso della pesca, di smuovere il fondo dell'acqua e di estirpare radici ed erbe.  
E' vietato raccogliere il pesce morto per effetto di azione non consentita dall'esercizio della pesca (uso di esplosivi, veleni, elettricità ecc...)  
Sono altresì vietate le modalità di pesca indicate all'art. 20 L.R.37/2006.

#### **Art. 10 – Misure minime delle varietà ittiche autorizzate per la pesca.**

Trota fario	cm 22
Trota iridea	cm 18
Trota Marmorata e ibridi	cm.35
Alborelle (Strione)	nessuna
Scazzone	nessuna

Sistemi di cattura:

Il pescatore può pescare nelle acque convenzionali del Comune in una giornata non più di 7 (sette) trote delle quali marmorate e ibridi non più di n. 3 (tre) capi ed ogni cattura dovrà essere contrassegnata con scrittura non cancellabile, con una M per i capi pescati al mattino sino alle ore 12.00 e con una P per quelli pescati nel pomeriggio fino al tramonto, usando l'apposito tesserino fornito dal Comune.

Durante l'esercizio della pesca il pescatore è obbligato a tenere con sé sino alle ore 12.00 le trote catturate nella mattinata o sino al tramonto quelle catturate successivamente alle ore 12.00.

Per l'alborella non è previsto il limite massimo di cattura, pertanto non vanno contrassegnati sul tesserino comunale.

#### **Art. 11 – Attrezzi consentiti.**

E' ammessa la canna con o senza mulinello, con non più di tre esche artificiali per la pesca in superficie o con galleggiante piombato e canna con o senza mulinello con la sola esca.

#### **Art. 12 – Disposizioni particolari.**

Nel caso di cattura di esemplari non pervenuti ancora nella misura prescritta o di varietà in quel momento vietata, è fatto obbligo di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua e dopo essersi bagnate le mani in modo da non arrecare allo stesso eccessivo danno. Se il pesce è profondamente uncinato è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza e rimettere la preda in acqua.

Per la **pesca a mosca no kill** è consentita la pesca solo con amo privo di ardiglione.

#### **Art. 13 – Sorveglianza.**

La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza, dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, comunque in possesso di qualifica di guardia giurata. Gli utenti sono tenuti, su richiesta ad esibire agli addetti al servizio la licenza governativa o i documenti attestanti la licenza di pesca, il tesserino comunale ed a fare esaminare gli attrezzi ed il pescato affinché vengano eseguiti i normali controlli.

#### **Art. 14 –Sanzioni.**

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni all'articolo 4,8,9 oltre alla confisca degli esemplari catturati
- b) da € 50,00 a € 300,00 per le violazioni all'articolo 10,11,12 oltre alla confisca degli esemplari catturati
- c) da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni all'articolo 13
- d) da € 20,00 a € 60,00 oltre la confisca per ogni esemplare catturato oltre il limite consentito
- e) da € 100,00 a € 500,00 per chi esercita la pesca privo della prescritta licenza rilasciata ai sensi dell'art.6 del presente regolamento oltre alla confisca degli esemplari catturati
- f) da € 20,00 a € 60,00 per chi risulta sprovvisto al momento dell'accertamento della prescritta licenza rilasciata ai sensi dell'art.6 del presente regolamento. Il trasgressore sarà invitato a presentarsi presso il comando ufficio di polizia per esibire il documento mancante. L'inottemperanza al presente invito comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 oltre alle sanzioni di carattere penale.

Il tesserino verrà negato a chi è stato sanzionato per essere stato sorpreso a pescare in assenza del prescritto titolo abilitativo nell'anno precedente.

#### **Art. 15 – Norme finali.**

**Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento , si applicano le norme statali, regionali e provinciali vigenti in materia di pesca fluviale.**